

- l'autorizzazione deve intendersi, pertanto, priva di effetto e decaduta:
- qualora, nella situazione di fatto, così come rappresentata e dichiarata nella documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, intervenga un qualsiasi mutamento comportante variazione nelle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico medesimo;
 - sopravvenga la possibilità di allaccio e scarico nella rete fognaria.
- In tali casi dovrà essere presentata una nuova istanza per autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dal fabbricato ai sensi della Legge vigente.

RAMMENTA CHE

- ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs n° 152/2006, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte III del medesimo decreto, **in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione** si provvederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- 1)- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze ed irregolarità;
 - 2)- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - 3)- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- **il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone, all'ambiente o a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;**
- la presente autorizzazione non legittima il titolare ad operare in difformità dei regolamenti di Polizia Urbana, delle norme igienico-sanitarie, delle norme urbanistiche ed edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabile di cui trattasi, delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

II DIRIGENTE

(Decreto Sindacale di nomina n. 10 del 19/04/2017)

ING. GERMANO POLIDORI

(documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005-conservato in archivio IRIDE)



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL SUOLO PER SUB IRRIGAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Viste :

- l'istanza prot. nn.62205-62209-62214 del 05.10.2017 con relativi allegati, presentati da Francesco Franceschi, nato il 20/12/1966 a San Benedetto del Tronto e residente a Formello (RM) Viale Giappone n.16 (c.f. FRNFNC66T20H769K), in qualità di proprietario dell'immobile destinato a civile abitazione sito nel Comune di San Benedetto del Tronto in Contrada Albula n°36, distinto negli atti del Catasto al Foglio 1 P.IIa 3 31 e 229, volta ad ottenere autorizzazione allo scarico per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dal predetto fabbricato;

- la relazione tecnica prot.n. 65258 del 17/10/2017 integrata all'istanza di cui sopra, a firma del tecnico arch. Mariarosaria Mandriani, datata 11/10/2017, con cui si dà atto che (testualmente): "A seguito del sopralluogo avvenuto in data 10/10/2017 congiuntamente al Geom. Pietro DI PASQUALE del CIIP Spa Servizio Idrico Integrato, si è constatato che la distanza del tracciato minimo dal confine di proprietà alla pubblica fognatura e' MAGGIORE a mt.100 pertanto, non vi è l'obbligo di allaccio così come previsto dalla normativa vigente."

Vista la relazione geologica a firma del geologo dr. Luca Pasqualini allegata alla suddetta istanza, da intendersi qui per integralmente richiamata (*conservata nel fascicolo d'ufficio-Servizio Tutela Ambientale-autorizzazioni scarichi sul suolo-Franceschi Francesco- anno 2017*),

Vista la nota prot. n. 38549 del 20/10/2017 dell'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno – Servizio acque (contraddistinta al protocollo generale di questo Comune con il n. 66386 del 23/10/2017) con cui, a seguito di richiesta di questo Comune prot. 62500 del 05.10.2017, è stato rilasciato "parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo dei reflui domestici provenienti dal fabbricato di proprietà del committente Franceschi Francesco, sito nel Comune di San Benedetto del Tronto in C.da Albula, 36, con le seguenti prescrizioni (testuale):

- il numero di abitanti equivalenti massimo è quello compatibile con il dimensionamento del sistema di trattamento proposto (5 AE);
- il programma di manutenzione della fossa imhoff deve prevedere lo spurgo della stessa secondo le necessità e almeno una volta l'anno;
- le operazioni di spurgo della fossa imhoff devono essere effettuate tramite ditte autorizzate e la documentazione relativa deve essere conservata, dal titolare dello scarico, per almeno 5 anni;
- in fase di gestione, controllare che non si manifestino impaludamenti superficiali;
- le acque meteoriche devono essere convogliate con una linea separata completamente da quella delle acque reflue domestiche e devono recapitare lontano dall'impianto di sub-irrigazione;
- devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'allegato 5 alla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 e nella relazione geologica-idrogeologica allegata.

Visto il Nulla Osta di competenza alle esecuzioni delle opere in argomento, della Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio – Genio Civile di Ascoli Piceno - prot. n. 1091402 del 31/10/2017 (contraddistinto al protocollo generale di questo Comune con il n. 68611 del 02/11/2017) ove vengono riportate **le seguenti prescrizioni** (testuale):

1. Il materiale di scavo risultante dovrà essere sistemato e conguagliato in loco, le eventuali eccedenze ed i materiali non terrosi dovranno essere conferiti in apposita discarica o in luogo comunque autorizzato;

2. E' fatto assoluto divieto recidere e danneggiare le piante tutelate dalla L. R. n. 7/85 presenti in loco, salvo l'acquisizione della prescritta autorizzazione da parte degli organi competenti ai sensi della L.R. n. 6/05;

3. I lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e depositato agli atti dello Scrivente, portati a termine entro la data di scadenza della concessione edilizia e/o autorizzazione sindacale;

4. Sono fatti selvi ed impregiudicati, eventuali diritti e ragioni di terzi.

La Ditta autorizzata si impegna a tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni contenzioso che dovesse insorgere con terzi in virtù della presente autorizzazione, come anche ogni eventuale azione risarcitoria di eventuali danni causati a seguito dei lavori di cui sopra.

Codesta Ditta si rende pienamente responsabile in dipendenza dei lavori autorizzati, di eventuali danni che potrebbero derivare a proprietà pubbliche e private, anche in conseguenza di fatti imprevisi ed imprevedibili non ad essa imputabili. Pertanto sarà tenuta a provvedere alla riparazione dei danni verificatisi, come pure al pagamento di eventuali indennizzi.

L'eventuale inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente nulla osta, potrà essere perseguita ai termini di Legge dagli Enti preposti alle attività di vigilanza e di controllo.

Visto il D.Lgs n° 152 del 3.04.2006 e ss. mm. e ii., parte III e l'allegato V alla medesima parte III, recante *Norme in materia ambientale*, in particolare, gli articoli 74 comma 1 lettera g), 100 comma 3, 101, 103 comma 1 lettera a) e l'articolo 124;

Visto l'articolo 47 della L. R. Marche n. 10 del 17.05.1999, modificata con Legge Regionale Marche n. 23 del 6.11.2002 e succ. mod. recante *Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali-Inquinamento delle acque* con cui sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, compresi quelli dei nuclei abitativi isolati in corpi idrici superficiali e nel suolo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico;

Visti gli articoli 11 e 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale di tutela delle acque allegato della Regione Marche, allegato alla deliberazione del 26 maggio 2010 n. 145);

Visto l'allegato 5 alla Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977;

Visto il regolamento edilizio comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 82 del 04.06.91 modificato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 03/07/2006;

Visto l'articolo 26 del Regolamento comunale fognario approvato con Deliberazione di C.C. n.117 del 25.11.2002 (*prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo*);

Visto l'articolo 107 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto comunale;

Considerato quanto rappresentato nel parere favorevole all'autorizzazione per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue al servizio della struttura sita in c.da Albula n.36 del Comune di San Benedetto del Tronto, espresso dall'ARPAM prot. n. 38549 del 20/10/2017, e nel Nulla Osta di competenza alle esecuzioni delle opere in argomento, della Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - Genio Civile di Ascoli Piceno - prot. n. 1091402 del 31/10/2017, con le prescrizioni sopra riportate;

AUTORIZZA

Il sig. **FRANCESCHI FRANCESCO** nato il 20/12/1966 a San Benedetto del Tronto e residente a Formello (RM) Viale Giappone n.16 (c.f. FRNFNC66T20H769K), in qualità di proprietario dell'immobile destinato a civile abitazione sito nel Comune di San Benedetto del Tronto in Contrada Albula n°36, a **scaricare negli strati superficiali del sottosuolo per sub-irrigazione**, i reflui domestici provenienti dal fabbricato destinato a civile abitazione sito nel Comune di San Benedetto del Tronto C.da Albula n°36, in conformità a quanto riportato nell'istanza prot. nn. 62205-62209-62214 del 05.10.2017 con relativi allegati e negli elaborati progettuali depositati unitamente alla stessa e nel rispetto delle sotto elencate **prescrizioni** espresse dall'ARPAM - Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno e dalla Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - Genio Civile di Ascoli Piceno:

- il numero di abitanti equivalenti massimo è quello compatibile con il dimensionamento del sistema di trattamento proposto (5 AE.);
- il programma di manutenzione della fossa imhoff deve prevedere lo spurgo della stessa secondo le necessità e almeno una volta l'anno;
- le operazioni di spurgo della fossa imhoff devono essere effettuate tramite ditte autorizzate e la documentazione relativa deve essere conservata, dal titolare dello scarico, per almeno 5 anni;
- in fase di gestione, controllare che non si manifestino impaludamenti superficiali;
- le acque meteoriche devono essere convogliate con una linea separata completamente da quella delle acque reflue domestiche e devono recapitare lontano dall'impianto di sub-irrigazione;
- devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'allegato 5 alla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 e nella relazione geologica- idrogeologica allegata;
- Il materiale di scavo risultante dovrà essere sistemato e conguagliato in loco, le eventuali eccedenze ed i materiali non terrosi dovranno essere conferiti in apposita discarica o in luogo comunque autorizzato;
- E' fatto assoluto divieto recidere e danneggiare le piante tutelate dalla L. R. 7/85 presenti in loco, salvo l'acquisizione della prescritta autorizzazione da parte degli organi competenti ai sensi della L. R. n. 6/05;
- I lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e depositato agli atti e portati a termine entro la data di scadenza della concessione edilizia e/o autorizzazione sindacale.

La presente autorizzazione consta di n. 4 pagine e degli elaborati depositati unitamente all'istanza prot. nn. **62205-62209-62214 del 05.10.2017**, della nota ARPAM ns. prot. n. 66386 del 23/10/2017, del Nulla Osta di competenza della Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - Genio Civile di Ascoli Piceno - prot. n. 1091402 del 31/10/2017, tutti conservati agli atti del fascicolo d'ufficio Servizio Tutela Ambientale-autorizzazioni scarichi sul suolo-Franceschi Francesco - anno 2017) e che, pertanto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per il combinato disposto dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. 156/2006 ss.mm.ii. e dell'articolo 47 comma 1 Legge regionale Marche n. 10/99 e ss.mm. ii. la presente autorizzazione, *-fatte salve revisioni o modifiche a seguito di altre norme anche regolamentari e/o regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia e quanto di seguito avvertito e rammentato-*, si intende tacitamente rinnovata ad ogni scadenza del quadriennio a far data dall'emissione del provvedimento, senza bisogno di nuova istanza;

AVVERTE:

- l'autorizzazione è rilasciata:
 - restando salvi i diritti di terzi, verso i quali il soggetto autorizzato assume ogni e qualsiasi responsabilità;
 - sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
 - **nel rispetto delle prescrizioni del parere dell'Arpam-Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno** sopra riportate;
 - **nel rispetto delle prescrizioni del Nulla Osta** della Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - Genio Civile di Ascoli Piceno sopra riportate;
 - **in conformità degli elaborati progettuali rappresentativi del sistema di scarico** oggetto della sopra citata istanza e di autorizzazione;
- lo scarico non deve produrre pregiudizi per il corpo ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente;
- dovrà essere richiesta **una nuova autorizzazione** allo scarico nel caso in cui l'edificio sia soggetto, in tutto o in parte, a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione, a modificazioni e/o diversa destinazione anche solo degli impianti e delle opere oggetto di autorizzazione, così come rappresentate ed autorizzate, nel caso di inconvenienti igienico-sanitari ed in tutti gli ulteriori casi di mutamento della situazione di fatto sulla cui scorta risulta rilasciato il presente provvedimento, in cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse, in totale o anche solo parziale difformità rispetto a quanto autorizzato e/o prescritto con il presente atto;